

Partite Iva: cambia la flat tax, calcolo sul volume d'affari

Autonomi. Per i forfettari si passa dall'incassato al fatturato per determinare il superamento degli 85mila euro di permanenza nel regime ultrasemplificato. Da gennaio e-fattura per tutti

**Marco Mobili
Giovanni Parente**

Cambia la flat tax per le partite Iva. Il Governo corre ai ripari per evitare contestazioni rispetto alla direttiva comunitaria sugli esoneri Iva per le piccole imprese (l'ultima in tal senso è la 285/2020) e che, allo stesso tempo, consente di fissare un presidio antielusivo contro l'aggiramento dei vincoli. Una mossa che con ogni probabilità è destinata a entrare nel decreto atteso in Consiglio dei ministri di domani (giovedì 28 dicembre) e che, alla luce delle ultime valutazioni tecniche di oggi, potrebbe contenere anche l'intervento per salvare le spese per il superbonus nei condomini.

Il problema sui forfettari sta nell'attuale contesto normativo interno (il regime è stato introdotto dalla legge 190/2014) che per la verifica della soglia di permanenza consente di far perno sull'incassato e sul fatturato. Questo perché la disciplina italiana fissa le franchigie di accesso e permanenza in flat tax con riferimento sui ricavi o compensi. C'è quindi una dissonanza rispetto alla direttiva Ue che parla al contrario di volume d'affari annuo e che consente alle piccole attività (in base alle franchigie decise e applicate dai singoli stati membri) di non applicare l'Iva.

Per superare questa incompatibilità - e prevenire procedure di infrazione Ue - le norme allo studio dovrebbero chiarire che il riferimento

alla soglia di 85mila euro, il cui superamento determina l'uscita dall'anno successivo, e a quella dei 100mila euro, oltre la quale scatta invece l'uscita immediata, dovrà essere effettuato guardando a quanto fatturato e non a quanto effettivamente incassato. Quindi, mentre allo stato attuale lo sfioramento rispetto alle due soglie si verifica solo se i ricavi o compensi sono effettivamente incassati, con la modifica in arrivo sarà la fatturazione oltre i limiti a determinare gli effetti sulla permanenza o meno nel regime di tassazione al 15% (5% per le nuove attività) e finora ultrasemplificato.

La modifica in arrivo coinciderà anche con il debutto di una novità (già programmata da un anno e mezzo) per i 2 milioni di imprenditori individuali, professionisti e autonomi che sono attualmente interessati dalla flat

tax. Dal 1° gennaio scatta, infatti, l'obbligo generalizzato di fattura elettronica. Termina il regime di esonero (mantenuto per le micro attività sotto i 25mila euro di ricavi o compensi) dall'invio dei documenti al Sistema di interscambio (Sdi) delle Entrate. Con un duplice effetto. Dal punto di vista dei contribuenti, non potranno essere operati "aggiustamenti" rispetto al termine dei 12 giorni di emissione dalla data di effettuazione dell'operazione: la piena tracciabilità elettronica vincola al rispetto dei termini per non incappare in sanzioni. Per l'amministrazione finanziaria, invece, questo consentirà un controllo in tempo reale delle cessioni di beni e servizi. Ad eccezione dei casi di omessa fatturazione (che restano non rilevabili in automatico), anche per i forfettari potrà essere riscontrato quanto stanno fatturando. Ecco che, quindi, il superamento del riferimento all'incassato, diventa un presidio finalizzato a evitare manovre elusive relativamente alle soglie per la permanenza del regime.

Un fenomeno che è stato già oggetto di attenta osservazione nelle ultime relazioni sull'economia sommersa allegata alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza pubblica (Nadef), anche se l'innalzamento (e il livellamento prima a 65mila euro e poi a 85mila euro) delle soglie di ricavi o compensi nel tempo ha comportato la conseguenza di una minore tendenza alla frenata

delle fatturazioni nell'ultima parte dell'anno per evitare di uscire dal regime agevolato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 6 ottobre 2023).

In ogni caso, ci sono almeno altri due aspetti da considerare. Il primo è collegato alla previsione di un regime transitorio per garantire il passaggio dall'incassato al fatturato. C'è una questione di tutela dell'affidamento del contribuente, considerato che la circolare 32 delle Entrate pubblicata il 5 dicembre ha confermato che la discriminante per l'ingresso o la permanenza nel regime agevolato è rappresentato dai corrispettivi effettivamente incassati. Bisognerà quindi tenerne conto per chi, facendo leva su questa (attesa) interpretazione, ha basato anche i propri comportamenti, in particolar modo chi avendo sfiorato i 100mila euro avrebbe dovuto applicare immediatamente l'Iva per le operazioni sopra soglia. Ma c'è anche un problema prospettico perché la considerazione del volume d'affari e non dell'incassato si riflette anche sulla proposta che il Fisco dovrà formulare per il debutto del concordato preventivo biennale. Nel perimetro del patto antievasione con le partite Iva rientrano anche i forfettari. Ora questo cambio in corsa aumenta il coefficiente di difficoltà per la stima, considerato il fatto che solo con l'obbligo generalizzato della fattura elettronica dal 2024 il Fisco potrà contare su dati più puntuali.



Un cambio in corsa che avrà importanti riflessi anche sul concordato preventivo per circa 2 milioni di contribuenti